



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA
SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
di CENE e GAZZANIGA

Via Europa 23 Gazzaniga 24025 Bg

Tel. 035-711536 Fax. 035-711303

Cod. Mecc. BGIC84800T

Web www.scuolegazzanigacene.it

Cod. Fisc. 90017400160

E-Mail BGIC84800T@ISTRUZIONE.IT

Pec BGIC84800T@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 1/ds/c27

in data 02 gennaio 2012

AI GENITORI ALUNNI
CLASSI 3[^] A-B-C-D
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
SEDI DI CENE E GAZZANIGA
LORO SEDI

OGGETTO: **ISCRIZIONI ALUNNI ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER A.S. 2012-2013**

Si comunica che, con la Circolare Ministeriale n. 110 del 29 dicembre 2011, il Ministro dell'Istruzione ha **definito criteri, modalità e tempi** per le iscrizioni degli alunni in indirizzo.

SI PRECISA CHE IL TERMINE DI SCADENZA PER LE ISCRIZIONI IN OGGETTO E' FISSATO PER IL GIORNO 20 FEBBRAIO 2012. LE DOMANDE, DEBITAMENTE COMPILATE E SOTTOSCRITTE, DEVONO ESSERE CONSEGNATE PRESSO L 'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA (ALLEGATO SCHEDA D + ALLEGATO SCHEDA E)

1. Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, **tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale**
I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
2. L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.
3. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
4. Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l'istruzione parentale, possono assolvere l'obbligo d'istruzione secondo due diverse modalità:
iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà;

5. L'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, prevede, inoltre, **per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.** Le relative modalità verranno definite con successive istruzioni, di concerto con il Ministero del Lavoro.
6. Nel richiamare quanto già indicato in premessa, **si fa presente che per l'istruzione secondaria di secondo grado, le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l'esatta definizione degli organici. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere all'inoltro immediato delle domande di iscrizione, d'intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.**
7. Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell'inizio delle lezioni, di optare per altro istituto, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento, il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all'interessato ed alla scuola di destinazione.
8. Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del **liceo musicale e coreutico** si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nell'anno scolastico 2011/12, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
9. Tuttavia, nelle istituzioni scolastiche ove è presente l'indirizzo musicale, ai fini della determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
10. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.
11. Com'è noto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l'11 novembre 2011, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, **a partire dall'anno scolastico 2011/12 sono stati messi a regime i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale (allegato 2).**

12. Fermo restando quanto sopra, le Regioni nella propria programmazione hanno già previsto per il corrente anno scolastico la realizzazione, da parte degli Istituti professionali, di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, secondo le due distinte modalità fissate nelle linee-guida adottate con D.M. n.4/2011, previa intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010.
13. Pertanto, i dirigenti scolastici degli istituti professionali potranno accogliere – anche per l’anno scolastico 2012/2013 - le iscrizioni ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto.
14. Le iscrizioni di **alunni con disabilità** avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.
15. Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4 DPR 22 giugno 2009, n.122) .
16. Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.
17. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
18. A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolar modo, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana.
19. Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

20. Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
- 21. Per l'attuazione delle misure previste dalla legge n. 170/2010, i genitori di alunni e studenti con DSA presentano la certificazione diagnostica effettuata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate, secondo quanto indicato dall'art. 3 della stessa legge n. 170/2010.**
22. Gli Uffici Scolastici Regionali attivano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.
23. A questo proposito, è bene precisare che il quadro applicativo delle disposizioni della legge n.170/2010, al momento dell'emanazione della presente, non è giunto a completamento ed è in corso di predisposizione l'Accordo Stato-Regioni per il rilascio delle diagnosi DSA da parte del Servizio sanitario nazionale.
24. Alcune Regioni hanno già impartito disposizioni in ordine alle diagnosi DSA, sia per quanto riguarda le nuove diagnosi, sia per la “revisione” da parte del Servizio sanitario regionale delle diagnosi rilasciate da privati. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna Istituzione Scolastica dovrà quindi conformare la propria azione a tali disposizioni Regionali.
25. Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
- 26. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.**
- 27. La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:**
- attività didattiche e formative;
 - attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
 - libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
 - non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

28. La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Giancarlo dott. Perani)

ALLEGATI:

Allegato 1 (in visione)

Licei:

Articolazione del sistema dei licei:

- liceo classico
- liceo scientifico, con opzione scienze applicate
- liceo artistico
- liceo linguistico
- liceo musicale e coreutico
- liceo delle scienze umane, con opzione economico-sociale

Istituti tecnici e professionali

Articolazione del sistema degli istituti tecnici e professionali:

Istituti tecnici per il settore economico

- a) Amministrativo, finanza e marketing (Articolazioni “Relazioni internazionali per il Marketing” e “Sistemi informativi aziendali”),
- b) Turismo

Istituti tecnici per il settore tecnologico

- a) Meccanica, Meccatronica ed Energia (Articolazioni: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”)
- b) Trasporti e Logistica (Articolazioni: “Costruzione del mezzo”, “Conduzione del mezzo” e “Logistica”)
- c) Elettronica ed Elettrotecnica (Articolazioni: “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”),
- d) Informatica e Telecomunicazioni (Articolazioni: “Informatica” e “Telecomunicazioni”),
- e) Grafica e Comunicazione
- f) Chimica, Materiali e Biotecnologie (Articolazioni: “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie sanitarie”),
- g) Sistema Moda (Articolazioni: “Tessile, abbigliamento e moda” e “Calzature e moda”)
- h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (Articolazioni: “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”),
- i) Costruzioni, Ambiente e Territorio (Articolazione: “Geotecnico”)

Istituti professionali per il settore servizi

- a) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
- b) Servizi socio-sanitari (con le eventuali articolazioni: “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” e “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”),
- c) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con le articolazioni “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”)
- d) Servizi commerciali

Istituti professionali per il settore industria e artigianato

- a) Produzioni artigianali ed industriali (con le articolazioni, “Industria” e “Artigianato”)
- b) Manutenzione e Assistenza tecnica

Allegato 2 (in visione)

**Elenco delle qualifiche professionali di IeFP
(Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011)**

QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI (Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011)
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
OPERATORE DELLE CALZATURE
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
OPERATORE EDILE
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE GRAFICO - <i>Indirizzo 1: Stampa e allestimento</i> - <i>Indirizzo 2: Multimedia</i>
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - <i>Indirizzo 1: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo</i> - <i>Indirizzo 2: Riparazioni di carrozzeria</i>
OPERATORE MECCANICO
OPERATORE DEL BENESSERE - <i>Indirizzo 1: Acconciatura</i> - <i>Indirizzo 2: Estetica</i>
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - <i>Indirizzo 1: Preparazione pasti</i> - <i>Indirizzo 2: Servizi di sala e bar</i>
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - <i>Indirizzo 1: Strutture ricettive</i> - <i>Indirizzo 2: Servizi del turismo</i>
OPERATORE AMMINISTRATIVO – SEGRETARIALE
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
OPERATORE AGRICOLO - <i>Indirizzo 1: Allevamenti animali</i> - <i>Indirizzo 2: Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole</i> - <i>Indirizzo 3: Silvicultura e salvaguardia dell'ambiente</i>

Allegato scheda D (compilare, firmare e consegnare)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER A.S. 2012-2013

Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Gazzaniga (Bg) Via Europa 23

Il/La/I sottoscritto/a/i _____

in qualità di padre madre tutore/i

CHIEDE/CHIEDONO

l'iscrizione dell'alunn_ _____ alla
(cognome e nome)
classe 1^ di codesto Istituto per l'indirizzo di studio _____

in subordine

nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l'iscrizione a codesto istituto,

CHIEDE/CHIEDONO

in ordine di preferenza i seguenti istituti:

1. Liceo/Istituto _____ via _____ sede _____

2. Liceo/Istituto _____ via _____ sede _____

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, **dichiara/dichiarano** che:

- l'alunn_ _____
(cognome e nome) (codice fiscale)

- è nat_ a _____ il _____

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _____

- è residente a _____ (prov.) _____

Via/Piazza _____ n. _____ tel. _____

- proviene dalla scuola secondaria di I grado di _____

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza

_____ e _____

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all'alunno, da:

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

- il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è pari ad euro _____
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o altri servizi)

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto.

Firma di autocertificazione

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

Registrata con prot. n. _____ in data _____

Sigla del funzionario ricevente _____

Allegato scheda E (compilare, firmare e consegnare)

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (per l'a.s. 2012-2013)

Alunno/a

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di **NON** avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Firma/e _____

Genitore/i o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Scuola _____

Classe 1[^] indirizzo _____

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

Registrata con prot. n. _____ in data _____

Sigla del funzionario ricevente _____